

# **La differenza come risorsa nel modello di accoglienza ed inclusione sociale di Riace. Il paradigma costituzionale della solidarietà come strumento di riconoscimento e valorizzazione della diversità culturale**

*Roberto Franco Greco*

«La solidarietà del genere umano non è solo un segno bello e nobile, ma una necessità pressante, un ‘essere o non essere’, una questione di vita o di morte».

I. KANT

**Abstract** Le società in cui viviamo sono connotate da un alto livello di diversità culturale, che è data dall’insieme delle differenze di carattere politico, economico, sociale e religioso dei singoli e dei gruppi e formazioni sociali ove essi svolgono la loro personalità. Il contributo si occupa della diversità culturale connessa al fenomeno dell’immigrazione e si propone di dimostrare che tale diversità può e deve rappresentare una risorsa per la società. Esso partecipa al dibattito sul tema dell’immigrazione tentando di promuovere una posizione di dialogo responsabile tra culture fondata sul criterio della tolleranza, da intendersi come propensione al riconoscimento dei diritti universali e delle libertà fondamentali altrui. In particolare, lo scritto esamina il modello di accoglienza ed inclusione sociale di Riace e lo interpreta alla luce della categoria dei «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» prevista dall’articolo 2 della Costituzione italiana, secondo il quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Il paradigma della solidarietà viene individuato come il meta-principio attraverso il quale valorizzare la diversità culturale e riconoscere al migrante la qualifica costituzionale di persona titolare di diritti inviolabili e doveri inderogabili, che concorre, responsabilmente, al progresso spirituale e materiale della società.

## **1. Introduzione**

Il fenomeno della migrazione umana non è inedito nella storia, ma è soprattutto negli ultimi tempi che esso è stato percepito come uno tra i principali fattori di incidenza sui mutamenti

sociali, culturali, politici ed economici della scena mondiale. L'intensificarsi delle migrazioni internazionali ha inciso profondamente sulle strutture sociali, sui processi di significazione della differenza all'interno di esse e sulla composizione della società. Molti dei contesti in cui viviamo sono connotati, infatti, da un alto livello di diversità culturale, che è data dall'insieme delle differenze di carattere politico, economico, sociale e religioso dei singoli e dei gruppi e formazioni sociali ove essi svolgono la loro personalità<sup>1</sup> (Loiodice, 2013). Tali differenze fanno del "mondo dell'immigrazione" il complesso di sistemi culturalmente diversificati, dove la diversità culturale «si rivela attraverso gli aspetti originali e le diverse identità presenti nei gruppi e nelle società che compongono l'Umanità» (Art.1, UNESCO, 2001).

In questa complessità, l'organizzazione della convivenza tra i consociati non è semplice, soprattutto quando si registra l'avversione degli autoctoni verso l'accettazione dei compromessi che deriverebbero da nuovi processi di socializzazione e, quindi, dalla ridefinizione dello *status quo* sociale. Questa mancanza di disponibilità nei confronti del prossimo (intenso nel senso di *altro* rispetto alla propria cultura) sembra ispirare alcune posizioni della collettività sull'immigrazione e relative alla concettualizzazione dell'idea di *diverso* (nella fattispecie rappresentata dalla figura dell'immigrato), troppo spesso sottoposta ad interpretazioni orientate a definirne pregiudizialmente il contenuto nel senso di minaccia o, comunque, di fattore perturbante per le tenuta degli equilibri sociali<sup>2</sup> (Pollini & Scidà, 2004; Vicini, 2012, p. 122).

---

<sup>1</sup>\* Questo scritto è dedicato alla piccola Maria Mandela, scrigno di diversità e bellezza, che, con il suo sincero e mai scontato amore, ne ha ispirato e reso possibile la realizzazione.

Questa ricostruzione del concetto di diversità culturale discende, evidentemente, dalla lettera dell'art. 2 della Costituzione italiana, ai sensi del quale «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». La disposizione rappresenta il fondamento giuridico della tutela della diversità culturale all'interno dell'ordinamento. Infatti, la possibilità di tale tutela deriva dal carattere personalista e pluralista dell'ordinamento e non può prescindere dal riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, primo fra tutti quello generale di libertà. La cultura di ogni comunità può essere considerata come il portato dell'esercizio del diritto generale di libertà e di ogni sua singola manifestazione.

<sup>2</sup> A ben vedere, questa percezione è riferita solo a particolari categorie di migranti, che - data la loro provenienza geografica ed essendo portatori di bisogni specifici - vengono considerati come una minaccia dal punto di vista identitario, economico e lavorativo. Si tratta di un'espressione della c. d. sindrome di Johannesburg, secondo la quale i "ricchi" devono proteggersi dai "poveri" limitandone e, in alcuni casi, impedendone del tutto il movimento. In generale, l'assenza di disponibilità nei riguardi del prossimo (straniero) può verificarsi per almeno due motivi: il primo è possibile individuarlo nell'esistenza di relazioni, instauratesi nel tempo, tra i gruppi sociali e gli spazi ecologici ove essi sono insediati, che, a seconda della loro entità, possono rendere gli spazi medesimi dei circuiti più o meno chiusi all'ingresso di nuova cultura; in secondo luogo, come pare intuitivo rilevare, si deve considerare che, su tali relazioni, si ripercuotono, significativamente, gli effetti delle decisioni e delle scelte discrezionali che gli amministratori adottano nella gestione politica della diversità culturale. Delle relazioni di appartenenza fra gruppi umani e territorio si è

Diversamente, questo scritto vuole partecipare al dibattito sul tema dell'immigrazione provando a sviluppare la riflessione sulla possibilità di promuovere una posizione di dialogo responsabile tra culture, tramite la messa in valore delle differenze di cui esse sono portatrici. Si intende, appunto, dimostrare che la diversità culturale può e deve rappresentare un fattore di sviluppo per la società (art. 3., UNESCO, 2001)<sup>3</sup>. A tal fine, si sostiene che un valido approccio alla valorizzazione di tale diversità può essere fornito dal paradigma costituzionale della solidarietà (Art. 2, Costituzione): quindi, si prende in esame il modello di accoglienza ed inclusione sociale di Riace e lo si interpreta alla luce della categoria costituzionale dei «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Più in generale, la presente analisi individua nel presupposto della tolleranza il suo *ubi consistam*, intesa come criterio che non indica «né concessione, né condiscendenza, né compiacenza» quanto, piuttosto, responsabilità e «(...) attitudine attiva animata dal riconoscimento dei diritti universali della persona umana e delle libertà fondamentali altrui» (UNESCO, 1995; Scidà, 2011, pp. 162-163).

## 2. Qualche dato sul fenomeno dell'immigrazione tra populismi e globalizzazione

In occasione della giornata mondiale del rifugiato del 20 giugno 2018, l'OCSE ha diffuso il Rapporto annuale sulle migrazioni. Da esso si evince che, nel mondo, il fenomeno ha registrato il primo calo, pari al 5%, dal 2011. Con particolare riferimento al contesto italiano, è stata stimata una diminuzione pari al 34% del numero di migranti giunti sulla penisola, rispetto al 2016, e un considerevole aumento delle richieste d'asilo: nel 2017 ne sono state inoltrate circa centotrentamila, diecimila in più rispetto all'anno precedente (Fondazione ISMU, 2018; OECD, 2018). Per la valutazione dell'incidenza della popolazione straniera su quella locale, si possono, invece, considerare i dati Istat sulla stima degli stranieri residenti: al primo gennaio 2017, il numero di stranieri residenti corrispondeva a 5.047.028 (pari all' 8,3% della popolazione), di cui circa 1,5 milioni erano gli stranieri dell'Unione europea, mentre i c.d. extra-comunitari erano circa 3,5 milioni (5,8% della popolazione). Questo dato è in continua crescita anche se, tra il 2015 e il 2017,

---

occupata abbondantemente la scuola sociologica di Chicago nella prima metà del secolo scorso (Pollini & Scidà, 2004).

<sup>3</sup> La concezione della diversità culturale come fattore di sviluppo è chiaramente enunciata dall'art. 3 della citata *Dichiarazione Universale sulla diversità culturale* (UNESCO, 2001), che la esprime nei seguenti termini: «la diversità culturale amplia le possibilità di scelta offerte a ciascuno; è una delle fonti di sviluppo, inteso non soltanto in termini di crescita economica, ma anche come possibilità di accesso ad un'esistenza intellettuale, affettiva, morale e spirituale soddisfacente».

è aumentato solo dello 0, 2%, che è percentuale minore rispetto a quelle degli anni precedenti (ISTAT, 2018).

Questo breve resoconto statistico sicuramente esigerebbe ulteriori approfondimenti e di certo non fornisce una descrizione esaustiva della consistenza del fenomeno dell'immigrazione, ma consente di introdurre alcune valutazioni utili all'analisi che qui si propone. Ad esempio, i dati ISTAT dianzi riferiti testimoniano come l'Italia stia vivendo dei significativi mutamenti della propria composizione sociale e, al contempo, confutano la "tesi dell'invasione dello straniero" (OCSE, 2018)<sup>4</sup>, paventata da alcune compagini politiche e avallata da buona parte della collettività. Infatti, secondo recenti indagini, il 70% della popolazione ritiene che il numero degli immigrati presenti in Italia sia circa il quadruplo rispetto al dato reale (Valbruzzi, 2018). Anche da ciò sembra si possa desumere come la questione dell'immigrazione non presenti i caratteri emergenziali con la quale, talvolta, viene descritta e come tali rappresentazioni del fenomeno siano, spesso, frutto di strumentalizzazioni politiche volte al consenso elettorale. Non a caso, il tema dell'immigrazione sta rappresentando uno dei principali volani della recente avanzata dei populismi e nazionalismi, tanto in Italia, quanto in Europa e nel mondo. Del resto, «l'immigrazione è questione politica per eccellenza»<sup>5</sup> (Vitale, 2012, p. 5). Quindi, i dati relativi alla diminuzione, su scala mondiale, dei flussi migratori sicuramente non indicano la stabilizzazione degli equilibri politici, economici e sociali dei luoghi di provenienza dei migranti - che verosimilmente renderebbe loro preferibile la permanenza in tali luoghi piuttosto che la ricerca di condizioni di vita migliori altrove - ma la tendenza alla restrizione dell'accesso degli immigrati ai diritti sociali. La questione dell'immigrazione diviene, così, una questione di diritti, che riguarda particolari categorie di migranti<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Come si è visto, ciò trova conferma anche nella citata flessione dei flussi migratori registrati, su scala mondiale (OCSE, 2018).

<sup>5</sup> L'immigrazione «(...) è regolata da scelte politiche compiute a livello locale, nazionale e sovranazionale. Soprattutto, essa interroga e sfida i temi su cui si mobilitano movimenti e partiti, e diventa simbolo visibile dell'intensificazione dei processi di globalizzazione e competizione economica. La letteratura empirica inizia a divenire precisa in proposito: le reazioni di apertura o chiusura all'immigrazione non sono una risposta automatica e lineare alla crescita del tasso d'immigrazione. L'immigrazione si politicizza e ristrutturata la competizione elettorale a seconda del grado in cui i vincenti e i perdenti delle dinamiche di competizione economica globale si identificano con una comunità nazionale» (Vitale, 2012, p.5). In questo senso, la politicizzazione dell'immigrazione sembra esemplificare a pieno uno degli assunti principali della c.d. Teoria delle scelte pubbliche, secondo cui il politico rileva come il massimizzatore razionale delle possibilità di essere rieletto.

<sup>6</sup> V. *Supra*, § 1, nota 3.

Eppure, in tempi di globalizzazione, l’immigrazione (intesa, anzitutto, come espressione del diritto di movimento di ogni singolo individuo<sup>7</sup>; Ferrajoli, 2007) dovrebbe essere considerata un fenomeno normale. A questo proposito si rifletta sull’importanza che assume la “dimensione umana” nel concetto stesso di globalizzazione, il quale, in una delle sue formulazioni, identifica «l’intensificarsi delle relazioni sociali che rendono possibile il collegamento di ogni ambito locale o viceversa: in questo senso la globalizzazione si presenta come combinazione di significati sociali e significati geografici» (Berti, 2005, p. 76). Questa definizione si connota per la centralità dell’uomo e delle sue relazioni sociali ed individua nel fattore antropico la *condicio sine qua non* dei processi di globalizzazione. Infatti, secondo la stessa, questi ultimi trovano origine, per l’appunto, nell’intensificarsi delle relazioni sociali e, quindi, nell’incremento di rapporti e azioni reciproche tra soggetti (persone). Tuttavia, occorre rilevare l’evidenza di una chiara asincronia tra teoria e pratica della globalizzazione: come è stato affermato, «(...) nell’attuale fase storica, la globalizzazione economica, mentre accelera e magnifica la libertà di trasferimento di beni e di capitali, pare ostacolare, in modo esplicito e più spesso implicito, i movimenti delle persone mettendo a repentaglio la fruizione di quel diritto fondamentale dell’uomo – da tutti riconosciuto – che è la libertà di movimento» (Vicini, 2012, p. 122).

### **3. Il “ritorno ai principi” come precondizione del riconoscimento e della valorizzazione della diversità culturale**

L’immigrazione è destinata a divenire – più di quanto già lo sia - un fatto normale della società contemporanea, anche in virtù dell’incremento dei flussi migratori previsto per il prossimo futuro<sup>8</sup> (Zamagni, 2017). Di conseguenza, pure la quota potenziale di diversità culturale delle nostre società è destinata ad accrescersi.

---

<sup>7</sup> Si tratta dello *ius migrandi*, ossia del diritto di ogni persona «di abbandonare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di rientrare nel proprio paese» (art. 3, comma 2, della *Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo* del 1948). Tale diritto subisce delle continue sospensioni, che forse manifestano la perpetuazione contemporanea di quella sua congenita caratterizzazione di “diritto del più forte”. Infatti, lo *ius migrandi* fu elaborato da Francisco de Vitoria, nel 1539, in occasione delle sue *Relectiones de indis recenter inventis* tenute presso l’Università di Salamanca, che lo teorizzò nell’ambito di una visione cosmopolitica e di fratellanza dell’umanità. Tuttavia, esso si rilevò, sin da subito, come la legittimazione e giustificazione ideologica delle conquiste spagnole nel nuovo mondo (Ferrajoli, 2007, p. 327).

<sup>8</sup> Tale incremento sarà dovuto prevalentemente all’aumento delle migrazioni ambientali. In generale, può essere considerata ambientale quella migrazione occasionata da motivi legati principalmente, se non esclusivamente, all’ambiente, come, ad esempio, quelle migrazioni connesse ad eventi provocati dal cambiamento climatico. Le Nazioni Unite hanno recentemente previsto che, nel prossimo quindicennio, tali migrazioni costringeranno circa cinquanta milioni di persone ad emigrare. A queste si aggiungano tutte quelle persone che saranno costrette a spostarsi a causa del diffondersi del *land grabbing*: la pratica

Se intesa come il complesso delle tipicità di carattere identitario, individuali e collettive, di soggetti che condividono lo stesso spazio fisico, la diversità culturale presente in un dato contesto può essere considerata come una caratteristica dello stesso, di per sé, priva di valore positivo o negativo, ma che lo assume in potenza. Ovverosia nel momento in cui, dal punto di vista della sua gestione politica, viene o meno riconosciuta e valorizzata: nella prima ipotesi, come è stato anticipato, si è convinti che essa possa costituire una risorsa per lo sviluppo della società; nella seconda ipotesi, si ritiene possa acuirsi il rischio di conflittualità sociali. In seno a queste valutazioni, la messa in valore della diversità culturale sembrerebbe una scelta obbligata e, allo stesso tempo, un'occasione da cogliere per la società. Tanto più alla luce del fatto che la diversità culturale costituisce una caratteristica immanente alle società contemporanee. Occorre, quindi, chiedersi in che modo valorizzare tale diversità, creando le condizioni affinché essa possa fungere da valore aggiunto per il progresso sociale e non diventi prodromo di polarizzazioni. A questo proposito, pare opportuno soffermarsi, anzitutto, sui presupposti culturali che renderebbero possibile tale operazione. Tra questi, per chi scrive, *in primis* rileva la necessità di indirizzare il dibattito relativo all'immigrazione nel perimetro dei diritti e delle tutele mediante la "personalizzazione" della figura del migrante, vale a dire il riconoscimento ad essa della qualifica costituzionale di *persona* titolare di diritti inviolabili e doveri inderogabili. Ciò non è scontato, se si tiene presente l'attuale propensione alla restrizione dell'accesso degli immigrati ai diritti sociali<sup>9</sup>. In questo processo di "personalizzazione", la Repubblica è chiamata a svolgere un ruolo di centrale importanza. Infatti, ad essa spetta riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo al migrante, richiedergli l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (Art.2, Cost.) e rimuovere quegli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, gli impediscono il *pieno sviluppo quale persona* umana (Art. 3, comma 2, Cost.)<sup>10</sup>. Solo in questo modo, si ritiene che anche il migrante possa soddisfare «(...) il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, *un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società*» (Art. 4 Cost.).

---

dell'accaparramento delle terre funzionale al soddisfacimento della crescente domanda di prodotti agricoli ed energia (Zamagni, 2017).

<sup>9</sup> V. *Supra*, § 2.

<sup>10</sup> Tali ostacoli possono essere di ordine economico e sociale (Art. 3, comma 2, Cost.). Dalla loro rimozione dipende la possibilità di garantire a tutti i cittadini la pari dignità sociale e l'uguaglianza innanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (Art. 3, comma, 1, Cost.).

Si tratta, quindi, di promuovere un criterio di solidarietà orizzontale mediante il quale responsabilizzare il migrante ponendolo nella condizione di poter adempiere i propri doveri a vantaggio della società di cui, in questo modo, diviene parte integrante (Baggio, 2007, p. 220)<sup>11</sup>. Pertanto, si ritiene che siffatto condizionamento personalistico della figura del migrante rappresenti una delle precondizioni necessarie alla valorizzazione della diversità culturale di cui, egli stesso, è centro di imputazione. Trattasi, si potrebbe dire, di un “ritorno ai principi” – nella fattispecie quelli costituzionali di solidarietà, personalista e pluralista – finalizzato al riconoscimento di diritti e doveri all’uomo, alla valorizzazione del suo essere culturalmente diverso e alla definizione di un sistema solidaristico di anticorpi costituzionali avverso le tendenze alla compressione delle tutele indotte, in alcune loro manifestazioni, dai populismi e dalla globalizzazione<sup>12</sup>.

#### 4. Il modello di accoglienza ed inclusione sociale di Riace

A giudizio di chi scrive, la “personalizzazione” della figura del migrante nel senso indicato nel paragrafo precedente ha trovato una sua concreta manifestazione nell’esperienza di accoglienza ed inclusione sociale di Riace, che pare esemplifici – nonostante alcune recenti difficoltà che su di essa incombono<sup>13</sup> - una buona pratica di valorizzazione della diversità culturale e, pertanto, un modello replicabile a vantaggio delle generazioni presenti e future (UNESCO, 2001)<sup>14</sup>.

Riace è un piccolo Comune della provincia di Reggio Calabria che, nel 1998, vide approdare sulla sua costa un’imbarcazione con circa trecento profughi curdi. All’epoca, il borgo contava seicento abitanti e stava subendo un processo di spopolamento che, a partire dagli anni Sessanta, ne aveva ridotto sensibilmente la popolazione (Sasso, 2012). Nel 1999, Domenico Lucano (eletto sindaco di Riace nel 2004) fondò l’associazione «Riace

<sup>11</sup> «La responsabilità sociale si configura quale dimensione costitutiva della libertà e diritti e doveri si fondano fino a diventare indistinti (art. 2 Cost.). L’individuo deve infatti ricomprendere nelle proprie scelte di vita non solo il proprio bene, ma il bene comune, perché danneggiando la comunità in realtà danneggerebbe quel tessuto di solidarietà da cui egli stesso trae linfa vitale: una libertà non comunitaria è una libertà suicida, perché distrugge il meccanismo riproduttivo dell’umano» (Baggio, 2007, p. 220).

<sup>12</sup> V. *Supra*, § 2.

<sup>13</sup> V. *Infra*, § 4.

<sup>14</sup> Il riferimento alle generazioni presenti e future permette di evocare il principio dello sviluppo sostenibile, il quale è garanzia del fatto che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. Tale riferimento è contenuto, tra l’altro, nel già citato art. 1. della *Dichiarazione Universale sulla diversità culturale* (UNESCO, 2001), ai sensi del quale «(...) la diversità culturale è, per il genere umano, necessaria quanto la biodiversità per qualsiasi forma di vita. In tal senso, essa costituisce il patrimonio comune dell’Umanità e deve essere riconosciuta e affermata a beneficio delle generazioni presenti e future».

Città Futura – G. Puglisi», nata allo scopo di favorire l'inclusione sociale dei migranti attraverso una serie di iniziative volte a coniugare accoglienza, sviluppo locale e recupero del patrimonio culturale e delle tradizioni (Zavaglia, 2012)<sup>15</sup>. Principalmente, tra queste rilevano: la promozione di un tipo di accoglienza diffusa tramite l'assegnazione ai migranti delle case abbandonate del paese, molte delle quali sono state ristrutturate nell'ambito di progetti finalizzati alla rigenerazione urbana del borgo (Salviato, 2010; Sasso, 2012)<sup>16</sup>; la finalizzazione dei finanziamenti dello SPRAR<sup>17</sup> al sovvenzionamento di laboratori artigiani per il recupero degli antichi mestieri del luogo, come la tessitura, il ricamo, la lavorazione del vetro, della ceramica e del legno (Pezzoni, 2016)<sup>18</sup>; l'istituzione di una "moneta locale", per far fronte ai ritardi di pagamento dello SPRAR e garantire ai migranti una propria autonomia economica da esercitare nell'ambito esclusivo del Comune (Bartoli, 2013)<sup>19</sup>; la realizzazione di un sistema di raccolta differenziata porta a porta svolta utilizzando gli asini e la creazione di un'isola ecologica (Pezzoni, 2016); la riqualificazione delle aree verdi del paese; la creazione di una fattoria didattica in cui migranti e la gente del luogo lavorano insieme nella produzione di prodotti equi e solidali (Pezzoni, 2016); l'inaugurazione di un ambulatorio che elargisce gratuitamente visite pediatriche e ginecologiche alla popolazione; l'erogazione dei servizi scuolabus e asili nido gratuiti; il recupero di una falda acquifera e conseguenziale abbattimento dei costi relativi al servizio idrico (Li Destri Nicosia, 2017).

---

<sup>15</sup> La capacità del modello di Riace di coniugare accoglienza e recupero del patrimonio culturale e delle tradizioni ne fanno un esempio inedito di sviluppo locale. «Se l'esaltazione delle "radici" con annesso bagaglio di "tradizioni" è spesso all'origine di fenomeni di "chiusura" delle comunità verso l'esterno, a Riace il recupero della cultura locale è andato invece sviluppandosi in simbiosi col progetto di accoglienza (dunque apertura) ai rifugiati. Un simile processo rappresenta una evidente controtendenza rispetto agli effetti normalmente prodotti da simili operazioni di "recupero" delle proprie tradizioni. Se, come recita un murales posto all'ingresso del borgo storico di Riace, "l'accoglienza è nelle nostre radici", va da sé come sia l'esaltazione di un carattere percepito come "proprio" della popolazione locale a legittimare la stessa operazione di accoglienza ai rifugiati, inserendola nel vasto repertorio delle proprie tradizioni» (Zavaglia, 2012, p. 134).

<sup>16</sup> Tra le case abbandonate del borgo che sono state ristrutturate, vi è anche un palazzo baronale. La ristrutturazione è stata possibile grazie a finanziamenti europei e ministeriali e ad un importante contributo erogato dalla Banca Etica. Molto probabilmente Riace rappresenta la prima esperienza italiana di "paese albergo", dove l'arrivo dei migranti ha rappresentato anche l'occasione per il recupero del patrimonio culturale e per l'attivazione di pratiche turistiche responsabili da parte di soggetti incuriositi dall'esperienza (se ne stimano più di quattromila ogni anno).

<sup>17</sup> L'acronimo SPRAR indica il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Esso è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

<sup>18</sup> Ciò ha creato delle opportunità lavorative per i migranti e i riacesi. Al 2016, di quest'ultimi ne erano stati impiegati quaranta (Pezzoni, 2016).

<sup>19</sup> Su idea del sindaco Lucano, a Riace è stata istituita una specie di moneta virtuale. Considerato che la ricezione dei finanziamenti destinati ai migranti richiede in media sei mesi di tempo, i commercianti del luogo hanno dato la loro disponibilità ad accettare dei bonus che vengono convertiti in euro dopo l'erogazione dei finanziamenti medesimi.



Quello di Riace appare come un modello di accoglienza ed inclusione sociale sostenibile. In esso, la messa a punto di iniziative rivolte, in senso stretto, all'accoglienza dei migranti ha generato dei flussi di benessere collettivo, diffusisi e generalizzatisi nell'adozione di misure destinate a soddisfare gli interessi dell'intera popolazione. All'interiorizzazione del "diverso" nel tessuto demotico del paese è corrisposta la sua graduale rivitalizzazione sociale ed economica. Oggi Riace è conosciuto come il «paese dell'accoglienza», i richiedenti asilo che ivi hanno ricevuto ospitalità sono in totale più di seimila, sono presenti migranti provenienti da venti nazioni diverse e, su una popolazione di circa duemila abitanti, quattrocento sono stranieri. Da qualche anno, il modello riacese viene studiato a livello internazionale come pratica esemplare di inclusione sociale. L'esperienza ha anche suscitato l'interesse del cinema internazionale con il documentario del 2010, di Wim Wenders, intitolato *Il Volo* e Domenico Lucano è stato indicato, nel 2016, dalla rivista americana *Fortune*, nella classifica dei cinquanta leader più influenti al mondo (Pezzoni, 2016).

Insieme ad altre esperienze omologhe calabresi che sul suo esempio si sono sviluppate (v. Badolato, Caulonia, Stignano, Acquaformosa, Satriano<sup>20</sup>, etc), Riace ha rappresentato la base fenomenica per l'emanazione della legge della Regione Calabria n. 18 del 2009 sull'«accoglienza dei richiedenti Asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali». Si noti come, già solo dalla lettura della citata rubrica del testo di legge, sembra evincersi il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto diretto tra l'accoglienza della "differenza" (nel caso di specie reificata nelle figure dei richiedenti asilo e dei rifugiati) e lo sviluppo endogeno delle comunità locali. L'obiettivo principale della legge in questione è quello di concorrere alla tutela del diritto d'asilo sancito dall'articolo 10, comma 3, della Costituzione<sup>21</sup>. A tal scopo, essa prevede un «sistema regionale integrato di accoglienza» fondato sulla promozione di «(...) interventi specifici per l'accoglienza, la protezione legale e sociale e l'integrazione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di misure di protezione sussidiaria o umanitaria presenti sul territorio regionale con particolare

---

<sup>20</sup> L'approccio inclusivo di Satriano all'accoglienza dei migranti è stato riconosciuto anche dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, che – nel suo primo manuale sui diritti umani - ha di recente definito il comune calabrese come un esempio da imitare per tutti i comuni europei. V. ANSA del 20/03/2018 all'indirizzo [http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/03/28/migranticonsiglio-deuropasatriano-esempio-di-integrazione\\_32e5df2a-4fe2-407c-83a2-2cdc8f398fe7.html](http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/03/28/migranticonsiglio-deuropasatriano-esempio-di-integrazione_32e5df2a-4fe2-407c-83a2-2cdc8f398fe7.html), consultato in data 25/10/2018.

<sup>21</sup> Ai cui sensi, «lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge» (Art. 10, comma 3, Cost.).

attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili tra le quali i minori, le donne sole, le vittime di tortura o di gravi violenze» (Art. 1, comma 1, Cost.). Tali interventi possono essere di diverso tipo. Essi vengono predisposti nell'ambito di uno strumento di programmazione denominato «Piano regionale», che viene elaborato, con cadenza triennale, «sulla base dell'evoluzione dell'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati nella regione, in Italia e nell'Unione Europea e delle misure normative assunte a livello nazionale e comunitario» (Art.2, comma 1, Cost.).

La legge n. 18/2003 rappresenta l'istituzionalizzazione di un sistema di accoglienza partito dal basso, che ha visto nella valorizzazione della diversità culturale connessa all'immigrazione un'occasione di rinascita interculturale. Nel modello di Riace, l'immigrato non figura come il destinatario di misure meramente assistenzialistiche, ma viene concepito come una opportunità. Egli è *persona* titolare di diritti, che adempie i propri doveri concorrendo, responsabilmente, al progresso spirituale e materiale della società che lo ospita<sup>22</sup>.

#### **4.1. Il modello di accoglienza ed inclusione sociale di Riace interpretato alla luce del principio di solidarietà sancito dall'art. 2 della Costituzione italiana**

A questo punto dell'analisi, pare possibile effettuare una lettura costituzionalmente orientata del modello di accoglienza e di inclusione sociale di Riace, in particolare, tentandone la descrizione alla luce del principio di solidarietà. Esso è sancito dall'art. 2 della Costituzione italiana, ai sensi del quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

La disposizione in esame rappresenta un caposaldo dell'intero ordinamento costituzionale e il fondamento giuridico della tutela della diversità culturale al suo interno<sup>23</sup>. Essa sancisce il legame indissolubile tra «diritti inviolabili» e «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Pertanto, diritti e doveri costituiscono un binomio inscindibile, nel senso che gli uni non possono sussistere senza gli altri. I padri costituenti

---

<sup>22</sup> V. *Supra*, nota 12.

<sup>23</sup> Tale possibilità dipende dal carattere personalista e pluralista della Costituzione: il primo pone lo Stato in funzione dell'uomo, al quale devono essere riconosciuti i diritti più ampi di libertà; il secondo garantisce l'invulnerabilità di tali diritti dell'uomo sia come singolo, sia come membro di formazioni sociali. V. *Supra*, nota 1.

hanno individuato nella solidarietà uno dei principi fondanti la Repubblica muovendo proprio dal dato dell'interconnessione necessaria tra diritti e doveri e dalla convinzione che «preliminare ad ogni altra esigenza è il rispetto della personalità umana; qui è la radice delle libertà, anzi della libertà, cui fanno capo tutti i diritti che ne prendono il nome. Libertà vuol dire responsabilità. Né i diritti di libertà si possono scompagnare dai doveri di solidarietà di cui sono l'altro ed inscindibile aspetto» (Relazione del 1947 del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini, riportata da Leonardi, 2017, p. 114). In questo senso, il paradigma della solidarietà figura come il sinolo giuridico dell'endiadi libertà/responsabilità, che è in grado di funzionalizzare, conferendogli operatività, quel criterio di tolleranza – innanzi posto a fondamento della presente analisi – già inteso come propensione al riconoscimento dei diritti universali e delle libertà fondamentali altrui<sup>24</sup>. Infatti, la portata precettiva dell'art. 2 comporta l'obbligo, e non la scelta, di ogni persona di essere politicamente, economicamente e socialmente solidale. Alla stregua di ciò – per quanto concerne più da vicino i fini di questa disamina – potrebbe rilevarsi la sussistenza di obblighi giuridici di tutela del *diverso* in capo alla collettività, attraverso i quali riconoscere ad ogni consociato, *uti cives*, un ruolo proattivo nelle dinamiche di interiorizzazione sociale della *differenza*.

Se letta alla luce di queste brevi considerazioni sull'accezione costituzionale del principio di solidarietà (Ferrara, 1993; Giuffrè, 2002; Resta, 2002; Rodotà, 2007; Giubboni, 2012; Magni, 2012), l'esperienza riacese pare definirsi come una chiara espressione di approccio solidaristico al riconoscimento e alla valorizzazione della diversità culturale. Da questo punto di vista, le citate iniziative messe a punto a Riace<sup>25</sup> possono essere interpretate come il portato di un'azione collettiva di esercizio di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, e, sempre in quest'ottica, le stesse sembrano volgere a favore del conseguimento dell'obiettivo principale di questo scritto: dimostrare che la diversità culturale può rappresentare una risorsa e il paradigma della solidarietà quel meta-principio attraverso il quale valorizzarla.

Tuttavia, oggi, la dimensione “obbligante” dei doveri di solidarietà pare attenuata da alcune logiche politico-economiche che, talora, come si è visto, tendono alla riduzione dei diritti sociali e alla repressione delle differenze<sup>26</sup>. Questa crisi di solidarietà coinvolge alcune forme della società contemporanea ed è sintomatica del verificarsi di un progressivo

---

<sup>24</sup> V. *Supra*, § 1.

<sup>25</sup> V. *Supra*, § 3.

<sup>26</sup> V. *Supra*, § 2.

sgretolamento del tessuto sociale, in seno al quale emergono individualismi e solipsismi che ostruiscono la dimensione collettiva<sup>27</sup> (Bauman, 2014). Tra gli esempi, le rappresentazioni (aprioristiche) del fenomeno dell'immigrazione come un problema da risolvere e degli immigrati come minaccia sembrano esserne testimonianza. Considerato ciò, pare opportuno interrogarsi sul ruolo che il principio di solidarietà può esercitare in siffatto contesto. Per chi scrive, è proprio in tale condizione di crisi che la società necessita di ridefinirsi in senso solidale e che la solidarietà è chiamata ad essere il paradigma fondamentale per garantire l'*uguaglianza* e la pari dignità tra i consociati «senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» (Art.3, Cost.). Si tratta, in altri termini, di riconoscere e tutelare le differenze per garantire l'uguaglianza. Il principio di solidarietà è lo strumento attraverso il quale realizzare tale operazione<sup>28</sup>. Esso potrebbe trovare nel “mondo dell'immigrazione”<sup>29</sup> e nella società globale la sua “dimensione esistenziale” ideale. Secondo questo approccio, la solidarietà potrebbe configurare il criterio-guida della gestione politica della diversità culturale connessa all'immigrazione. Come è stato autorevolmente osservato, quello di solidarietà «(...) è un principio volto proprio a scardinare barriere, a congiungere, a esigere quasi il riconoscimento reciproco, e così a permettere la costruzione di legami sociali nella dimensione propria dell'universalismo» (Rodotà, 2007, p. 4). Così concepita, la solidarietà permette di naturalizzare il globale (Ricca, 2010), di creare quei presupposti sociali che consentono di valorizzare la diversità culturale in una visione generale di tolleranza. In questo contesto, ci si auspica un “risorgimento solidale” della società contemporanea, così come è accaduto in piccolo, a giudizio di chi scrive, nella società riacese.

## 5. Riflessioni conclusive

La parola *responsabilità* è sicuramente una delle più significative tra quelle che sono state utilizzate in questo scritto: è stata associata al criterio della tolleranza ed è stata individuata,

---

<sup>27</sup> La condizione descritta può essere sicuramente compendiata nella nota formula baumaniana della «solitudine del cittadino globale» (Bauman, 2014). Secondo questa lettura, le politiche neoliberiste degli ultimi decenni hanno ridefinito gli equilibri sociali tradizionali, promuovendo l'idea di un individualismo incondizionato a scapito della dimensione collettiva. In questo contesto, l'uomo è solo e vive la propria socialità in modo sfocato.

<sup>28</sup> Tra i tanti riferimenti possibili si considerino anche gli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i quali prevedono rispettivamente il principio di non discriminazione delle differenze e il riconoscimento della diversità culturale, religiosa e linguistica nell'Unione.

<sup>29</sup> V. *Supra*, § 1.

insieme al concetto di libertà, come una delle facce del principio di solidarietà. Così, essa può essere vista come il *trait d'union* delle tematiche che sono state affrontate.

Tale breve premessa sull'importanza che qui riveste la *responsabilità* vale a giustificare la convinzione secondo la quale l'attivazione di processi sociali volti a fare della diversità culturale una risorsa non può prescindere dall'esistenza di un *humus* condiviso di responsabilità collettiva. Pertanto, nel suo piccolo, questo contributo vuole anche essere un'esortazione al senso di responsabilità, inteso come stato di consapevolezza dell'esistenza dei propri diritti e di quelli altrui: diritti che riguardano la persona in quanto tale e che preesistono al governo delle cose. Infatti, «i diritti inviolabili sono riconosciuti, non creati dalla Costituzione, sicché esistono indipendentemente dall'autorità dell'ordinamento e dello Stato (...). La persona è colta come fonte e misura dei diritti. È l'essere umano vivente ad aprirsi ad una serie di relazioni che costruiscono l'autorità e l'ordinamento nella direzione della pace e della giustizia» (Perfetti, 2018, p.227). In questo senso, il modello di Riace pare presentare chiaramente i crismi di un approccio responsabile all'accoglienza. Esso ha preposto la tutela del migrante (persona titolare di diritti) all'autorità di un sistema che è stato riconosciuto<sup>30</sup> circa dieci anni dopo la sua nascita<sup>31</sup>, vieppiù in un contesto generale in cui gli approcci alla gestione del fenomeno dell'immigrazione erano (e sono) prevalentemente di tipo securitario ed emergenziale.

Queste considerazioni sembra debbano essere necessariamente anteposte a qualsiasi giudizio destinato alla valutazione del modello di accoglienza ed inclusione sociale di Riace. Soprattutto oggi, dato il periodo di estrema difficoltà che quest'ultimo sta vivendo, che sicuramente ha trovato la sua manifestazione più evidente nelle recenti vicende giudiziarie che riguardano la persona di Domenico Lucano: attualmente sospeso dall'incarico di sindaco, egli è accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e affidamento fraudolento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti a due cooperative della zona. Tali questioni non possono e non devono essere affrontate in questa sede, piuttosto, in essa preme evidenziare che, a giudizio di chi scrive, il modello di Riace rappresenta un esempio inedito e virtuoso di valorizzazione della diversità culturale. Nell'ottica del modello di Riace, la diversità culturale rappresenta una risorsa (nel suo senso etimologico più intimo,

<sup>30</sup> Ci si riferisce all'istituzionalizzazione del sistema di «accoglienza dei richiedenti Asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali», che ha avuto luogo, come si è visto *Supra*, § 3, con l'emanazione della citata legge della Regione Calabria n. 18 del 2009.

<sup>31</sup> La nascita del modello di accoglienza ed inclusione sociale di Riace viene qui fatta risalire, convenzionalmente, al 1998, anno in cui si verificò il primo sbarco.

ovverosia «risorsa» dal latino *resurgere* "risorgere"). Lo dimostra la trasformazione di Riace da paese destinato a divenire fantasma a “paese dell’accoglienza”, in grado di coniugare l’inclusione sociale dei migranti e lo sviluppo endogeno del territorio. È in esempi di questo tipo che si ritiene possa trarre impulso e prendere forma quell’auspicato “risorgimento solidale” della società contemporanea<sup>32</sup>, che appare sempre più urgente per via della necessità di «ristabilire i rapporti basati sulla solidarietà e sulla collaborazione distrutti dall’estensione della mercificazione a tutti gli ambiti della vita umana» (Pallante, 2018). Sono proprio i tempi difficili che fanno avvertire «come un bisogno ineliminabile il riferimento a principi che consentano di sottrarsi alla contingenza e alla nuda logica del potere, riscoprendo una radice profonda della solidarietà come segnale di non aggressione tra gli uomini» (Rodotà, 2007). Dunque, ci si augura un’azione collettiva di “militanza solidale”, fondata sul coinvolgimento responsabile di ogni singolo consociato e volta a fare del riconoscimento e della valorizzazione della diversità culturale il volano del progresso spirituale e materiale della società.

## Bibliografia

- Baggio, M. (2007). *Il principio dimenticato. La fraternità nella riflessione politologica contemporanea*. Roma: Città nuova editrice.
- Bartoli, C. (2013). *Razzisti per legge. L’Italia che discrimina*. Bari: Laterza.
- Bauman, Z. (2014). *La solitudine del cittadino globale*. Milano: Feltrinelli.
- Berti, F. (2005). Globalizzazione e immigrazione: quale relazione? In V. Cesareo & M. Magatti (A cura di), *Le dimensioni della globalizzazione*. Milano: Franco Angeli.
- Ferrajoli, L. (2007). *Principia iuris: teoria del diritto e della democrazia* (vol. 2). Bari: Laterza.
- Ferrera, M. (1993). *Modelli di solidarietà. Politica e riforme sociali nelle democrazie*. Bologna: Il Mulino.
- Fondazione ISMU (2018). *Ventitreesimo rapporto sulle migrazioni*. Milano: Franco Angeli.
- Giubboni, S. (2012). Solidarietà. *Politica del diritto*, 4, 525-553.
- Giuffrè, F. (2002). *La solidarietà nell’ordinamento costituzionale*. Milano: Giuffrè.

---

<sup>32</sup> Alcuni recenti segnali di politica e giustizia internazionale sembrano muoversi in questa direzione. Si consideri, ad esempio, la pronuncia di quest’anno della Corte Costituzionale francese che ha dichiarato incostituzionale il reato di solidarietà, in virtù del fatto che «dal principio di fraternità deriva la libertà di aiutare gli altri, a fini umanitari, indipendentemente dalla regolarità della loro permanenza nel territorio nazionale». V. [https://www.repubblica.it/esteri/2018/07/06/news/migranti\\_la\\_corte\\_costituzionale\\_francese\\_abroga\\_il\\_reato\\_di\\_solidarieta\\_-201015840/?refresh\\_ce](https://www.repubblica.it/esteri/2018/07/06/news/migranti_la_corte_costituzionale_francese_abroga_il_reato_di_solidarieta_-201015840/?refresh_ce), consultato in data 12/11/2018.

- ISTAT. (2018). *Data Warehouse Immigrati.Stat*. Disponibili da <http://stra-dati.istat.it/Index.aspx>
- Leonardi, G. (2017). Diritto costituzionale. In D.P. Triolo (A cura di), *Cenacolo giuridico*. Vicalvi, FR: Key Editore.
- Li Destri Nicosia, G. (2017). Mettere in questione: per una lettura non sostanziale del concetto di comunità. *Atti della XX conferenza nazionale SIU urbanisti e/è azione pubblica, la responsabilità della proposta*. Planum Publisher.
- Loiodice, I. (2013). La diversità culturale. Tutela e limiti fra livello costituzionale e sovranazionale. In M. Esposito, A. Loiodice, I. Loiodice & V. Della Mura, *Temi di diritto costituzionale* (II ed.). Torino: Giappichelli.
- Magni, B. (2012). (A cura di), *La solidarietà. Storia di un'idea*. Milano: Giuffrè.
- OECD. (2018). *International Migration Outlook*, (42 nd. Edition). OECD publishing. Disponibile da: <http://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm>
- Pallante, M. (2018). *sostenibilità, equità, solidarietà. Un manifesto politico e culturale*. Torino: Edizioni Lindau.
- Perfetti, L.R. (2018). Sul valore normativo della persona. Appunti su Aldo Moro giurista nel quarantennale dell'omicidio. *Persona e Amministrazione*, 1, 225-237.
- Pezzoni, N. (2016). Riace: la rinascita di un territorio. In B. Bonfantini (A cura di), *Attivare risorse latenti. Metodi sperimentali per l'analisi, la mappatura e la gestione informativa integrata delle trasformazioni di territori e manufatti del patrimonio culturale diffuso*. Planum Publisher.
- Pollini, G., & Scidà, G. (2004). *Sociologia delle migrazioni e della società multietnica*. Milano: Franco Angeli.
- Resta, E. (2002). *Il diritto fraterno*. Bari: Laterza.
- Ricca M. (2010). *Riace, il futuro è presente. Naturalizzare «il globale» tra immigrazione e sviluppo interculturale*. dedalo.
- Rodotà, S. (2007). *Solidarietà. Un'utopia necessaria*. Bari: Laterza.
- Salviato, F. (2010). *Ho sognato una banca. Dieci anni sulla strada di banca etica*. Milano: Feltrinelli.
- Sasso, C. (2012). *Riace terra di accoglienza*. Edizioni Gruppo Abele
- Scidà, G. (2011) Studi ricerche e documenti. Verso un'Italia multietnica: quale multiculturalismo, quale tolleranza? *Confronti*, 2, 141-164.
- UNESCO. (1995). *Dichiarazione dei principi sulla tolleranza*. Disponibile da: <https://docplayer.it/21207721-Dichiarazione-sul-principio-di-tolleranza-n-10.html>

- UNESCO. (2001). *Dichiarazione Universale sulla diversità culturale*. Disponibile da: [http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration\\_cultural\\_diversity\\_it.pdf](http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_it.pdf)
- Valbruzzi M. (2018). (A cura di). *Immigrazione in Italia: tra realtà e percezione*. Istituto Cattaneo. Disponibile da <http://www.cattaneo.org/wp-content/uploads/2018/08/Analisi-Istituto-Cattaneo-Immigrazione-realt%C3%A0-e-percezione-27-agosto-2018-1.pdf>
- Vicini, E., & al. (2012). L'idea di nazione: immigrazione e identità culturale. In S. Sangalli (A cura di), *Sinderesi: fondamenti di etica pubblica*. Roma: Gregorian & Biblical Press.
- Vitale, T. (2012). conflitti urbani nei percorsi di cittadinanza degli immigrati: una introduzione, *Partecipazione e Conflitto*, 3, 5-20.
- Zamagni, S. (2017). Le migrazioni nell'era della globalizzazione, *Un Mondo Possibile*, 50, 6-10.
- Zavaglia, P.D. (2012). Bronzi che vanno migranti che vengono. Introduzione allo studio dell'accoglienza dei rifugiati come pratica di autorappresentazione identitaria. Il caso di Riace, *Humanities*, 2, 134-147.

### Sitografia

- Migranti: Consiglio d'Europa, Satriano, in Calabria, esempio di integrazione. Disponibile da: [http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/03/28/migranticonsiglio-deuropasatriano-esempio-di-integrazione\\_32e5df2a-4fe2-407c-83a2-2cdc8f398fe7.html](http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/03/28/migranticonsiglio-deuropasatriano-esempio-di-integrazione_32e5df2a-4fe2-407c-83a2-2cdc8f398fe7.html). [20/03/2018]
- Francia, la Corte costituzionale: non è reato aiutare i migranti irregolari. Disponibile da: [https://www.repubblica.it/esteri/2018/07/06/news/migranti\\_la\\_corte\\_costituzionale\\_francese\\_abroga\\_il\\_reato\\_di\\_solidarieta\\_-201015840/?refresh\\_ce](https://www.repubblica.it/esteri/2018/07/06/news/migranti_la_corte_costituzionale_francese_abroga_il_reato_di_solidarieta_-201015840/?refresh_ce)